



Dott. FRANCESCO LACCHI NOTAIO
P.za Di Vittorio 2 - 20098 San Giuliano Milanese - tel. 02/98490288

Repertorio N. **70.217**

Raccolta N. **34.937**

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FONDAZIONE SAINT LAWRENCE FOUNDATION - ENTE FILANTROPICO ETS

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisei marzo duemilaventisei.

26.3.2026

In San Giuliano Milanese e nel mio studio.

Avanti a me dottor FRANCESCO LACCHI, Notaio iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, residente in San Giuliano Milanese con studio ivi alla Piazza Di Vittorio n. 2,

SI E' RIUNITO

il Consiglio di Amministrazione della:

"FONDAZIONE SAINT LAWRENCE FOUNDATION ONLUS", avente sede legale in Rescaldina (MI), Via 29 Maggio n. 18, Codice Fiscale n. 92039670150, fondazione di fatto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifiche statutarie ed iscrizione al RUNTS e richiesta personalità giuridica;

E' PRESENTE

ZANCHI Chiara, nata a Rho (MI) il giorno 11 ottobre 1984, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della FONDAZIONE SAINT LAWRENCE FOUNDATION ONLUS, domiciliata per la carica in Rescaldina (MI), Via 29 Maggio n. 18.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

A norma di statuto, il Presidente della Fondazione, la costituita ZANCHI Chiara,

CONSTATATO

- che in questa sede, a seguito di regolare convocazione effettuata per questo giorno ed ora a norma di statuto, è presente in persona o in tele video conferenza, come consentito dall'articolo 5 dello Statuto della Fondazione, l'intero Consiglio di Amministrazione, in persona, nelle persone di:

- ZANCHI Chiara - Presidente
- ZANCHI Francesco - Consigliere
- FINARDI Agata - Consigliere

- che è presente il Revisore Unico Dottor DOPPIETTI Luigi, collegato da remoto in audio videoconferenza come consentito dallo Statuto;

- che è presente essa Presidente della Fondazione;

DICHIARA

la presente adunanza di consiglio validamente costituita ed apre la discussione.

Preliminarmente il Consiglio all'unanimità autorizza il presidente a trattare unitariamente i vari capi all'ordine del

Registrato presso
Agenzia delle Entrate
Ufficio di MILANO - DP I
ATTI PUBBLICI

il 27/03/2026

al n. 22467

Serie 1T

Esatti Euro 0,00

giorno.

Prende la parola il Presidente, ZANCHI Chiara, il quale fa presente:

- che a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, la Fondazione denominata FONDAZIONE SAINT LAWRENCE FOUNDATION ONLUS deve adeguare il proprio statuto, acquisendo la qualifica di Ente del Terzo Settore ed assumendo la denominazione di **"FONDAZIONE SAINT LAWRENCE FOUNDATION - ENTE FILANTROPICO ETS"**, in seguito in questo atto chiamata per brevità "Fondazione", con sede legale in Rescaldina (MI), Via 29 Maggio n. 18;

- che a tal fine si rende necessario introdurre modifiche statutarie concernenti la denominazione, come sopra spiegato, ampliare l'attività della Fondazione con nuove attività, all'uopo indicando che la fondazione opera mediante lo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; nello specifico il Presidente precisa che la Fondazione **non ha scopo di lucro** e persegue, in via esclusiva o principale, **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, operando quale **ente filantropico** ai sensi degli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("CTS").

Ai fini del perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolge in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. **u)** CTS, consistente nell'**erogazione gratuita** di denaro, beni o servizi, anche mediante interventi qualificabili come "di investimento" secondo i criteri di cui al presente statuto, a sostegno:

a) di **categorie di persone svantaggiate**, anche residenti all'estero, con particolare attenzione a minori, giovani e studenti in condizioni di fragilità economica, sociale o familiare e/o con limitato accesso a percorsi educativi; e/o

b) di **attività di interesse generale** coerenti con le finalità della Fondazione, anche realizzate da enti e organizzazioni senza scopo di lucro, italiane o estere, purché dotate di adeguati requisiti di affidabilità, trasparenza e rendicontazione.

In particolare, la Fondazione intende promuovere, anche tramite sostegno a partner locali, iniziative di **cooperazione e solidarietà internazionale** finalizzate a:

a) **sostegno allo studio e alla formazione**, mediante borse di studio, contributi per tasse scolastiche e universitarie, acquisto di materiale didattico, supporto logistico e ogni altra misura idonea a favorire la continuità e la qualità dei percorsi di istruzione;

b) **sviluppo di competenze tecnico-professionali**, con specifico riferimento all'ambito agricolo e agroalimentare, anche attraverso il sostegno a progetti educativi e accademici;

c) **empowerment e autonomia economica** di comunità e beneficiari, anche tramite iniziative orientate alla sostenibilità e all'autosufficienza produttiva.

Nell'ambito delle attività di cui ai commi precedenti, la Fondazione potrà sostenere - anche in modo continuativo - una organizzazione caritativa operante in **Sierra Leone** come indicato nello statuto da approvare ed allegato sub "A", che promuove il **sostegno negli studi** e percorsi di formazione superiore, anche mediante la realizzazione e gestione di una **università/istituto universitario ad indirizzo agrario**, nonché progetti di sviluppo rurale e sicurezza alimentare, tra cui, a titolo esemplificativo:

a) iniziative per rendere autonome comunità locali nella **produzione di uova** tramite allevamento di galline ovaiole e relative infrastrutture;

b) iniziative per l'**autonomia nella produzione di mangimi** e nel rafforzamento della filiera agro-zootecnica locale;

c) programmi di formazione pratica e assistenza tecnica in ambito agricolo e agroalimentare, finalizzati a migliorare l'accesso a risorse, competenze e opportunità economiche.

Le attività e gli interventi di cui al presente articolo sono svolti nel rispetto dei principi propri dell'ente filantropico, con **assenza di scopo di lucro, assenza di corrispettivo** a carico dei beneficiari finali, **tracciabilità** delle risorse, **rendicontazione** delle iniziative sostenute e **monitoraggio** dell'effettivo impiego delle somme e dei beni erogati secondo criteri stabiliti dall'Organo di Amministrazione, anche mediante appositi regolamenti e/o convenzioni con i soggetti beneficiari.

Resta ferma la possibilità per la Fondazione di ampliare nel tempo il proprio raggio d'azione, sostenendo progetti analoghi in altri territori e/o con altri partner, purché coerenti con le finalità statutarie, in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione, dello sviluppo agricolo sostenibile, della sicurezza alimentare e dell'autonomia delle comunità beneficiarie.

La Fondazione può esercitare **attività diverse** da quelle di cui all'art. 2, purché **secondarie e strumentali** rispetto a queste ultime, nei limiti e secondo i criteri di cui all'art. 6 CTS e relative disposizioni attuative. L'individuazione delle attività diverse è deliberata dall'Organo di Amministrazione e adeguatamente documentata secondo legge.

La Fondazione può svolgere **attività di raccolta fondi**, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dell'art. 7 CTS e dei principi di **verità, trasparenza e correttezza** nei rapporti con sostenitori e pubblico.

Il Presidente illustra ai presenti altresì come sia necessario introdurre altre modifiche circa la possibilità di avvalersi di volontari per lo svolgimento di attività della fondazione, l'utilizzo del patrimonio, la nomina, il funziona-

mento e le competenze del Consiglio di Amministrazione, le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di controllo.

Da ultimo il Presidente propone di modificare le norme in tema di estinzione o scioglimento.

Tutto ciò premesso la signora ZANCHI Chiara, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione della

"FONDAZIONE SAINT LAWRENCE FOUNDATION ONLUS"

DELIBERA:

a)- di modificare, a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, la denominazione della Fondazione denominata **"FONDAZIONE SAINT LAWRENCE FOUNDATION - ENTE FILANTROPICO ETS"**;

b) di sostituire di conseguenza in toto l'art. 1 con il seguente testo:

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita una fondazione denominata **"Fondazione Saint Lawrence Foundation - Ente Filantropico ETS"** (di seguito, la "Fondazione"), disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - "CTS") e, per quanto compatibile, dal Codice Civile.

2. La Fondazione ha sede legale nel Comune di **Rescaldina (MI)**, all'indirizzo **via 29 Maggio n.18**. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dall'Organo di Amministrazione.

3. La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e recapiti operativi in Italia e all'estero con deliberazione dell'Organo di Amministrazione.

4. La Fondazione è costituita **a tempo indeterminato**.

5. L'indicazione di "Ente Filantropico" e di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" sono utilizzati nei limiti e secondo le modalità previste dal CTS e dalle regole del RUNTS.

c) di approvare il nuovo testo di Statuto che regolerà la Fondazione, composto di 18 (diciotto) articoli e che viene approvato all'unanimità;

d) di delegare il notaio rogante ad effettuare l'iscrizione al RUNTS e di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica;

e) prendere atto del fatto che il Revisore dottor Doppietti Luigi dichiara ed attesta che dal bilancio al 31.12.2025, il cui contenuto è ad oggi sostanzialmente invariato, risulta come dallo stesso attestato, che il patrimonio netto è di Euro 96.512,00 (novantaseimilacinquecentododici virgola zero zero), superiore ad Euro 30.000 (trentamila) ed idoneo al riconoscimento della personalità giuridica.

Il testo aggiornato dello Statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" dando atto il Consiglio di Amministrazione che in esso restano immutati la sede e il patrimonio della Fondazione, mentre sono mutati, la denominazione e lo scopo, funzionalmente alle nuove disposizioni normative,

AUTORIZZA

il Presidente della Fondazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione ZANCHI Chiara a dare esecuzione a tutto quanto sopra deliberato, conferendogli tutti i poteri necessari, compresi quelli di provvedere ai depositi ed alle pubblicazioni di legge;"

Tale testo di deliberazione viene approvato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità con voto palese espresso per alzata di mano.

Il presidente, avendo autonomamente verificato i risultati delle votazioni, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiuso il Consiglio di Amministrazione per quanto concerne questi capi di deliberazione e scioglie la seduta alle ore diciotto e minuti trenta.

Si richiedono i benefici fiscali previsti per l'adeguamento al CTS e iscrizione al RUNTS.

La parte dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato.

Del presente atto in parte scritto con sistema elettronico e in parte scritto a mano da persona di mia fiducia e da me Notaio su fogli tre per facciate dieci, ho dato lettura alla parte che l'approva e lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti trenta.

Firmato:

ZANCHI CHIARA

FRANCESCO LACCHI Notaio sigillo

Allegato "A" dell'atto Raccolta n. 34.937 =====

===== STATUTO DELLA =====

= "FONDAZIONE SAINT LAWRENCE FOUNDATION - ENTE FILANTROPICO =

===== ETS" =====

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E ATTIVITÀ =====

Art. 1 - Denominazione, sede e durata =====

1. È costituita una fondazione denominata "**Fondazione Saint Lawrence Foundation - Ente Filantropico ETS**" (di seguito, la "Fondazione"), disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - "CTS") e, per quanto compatibile, dal Codice Civile. =====

2. La Fondazione ha sede legale nel Comune di **Rescaldina (MI)**, all'indirizzo **Via 29 maggio n. 18**. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dall'Organo di Amministrazione. =====

3. La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e recapiti operativi in Italia e all'estero con deliberazione dell'Organo di Amministrazione. =====

4. La Fondazione è costituita **a tempo indeterminato**. =====

5. L'indicazione di "Ente Filantropico" e di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" sono utilizzati nei limiti e secondo le modalità previste dal CTS e dalle regole del RUNTS. =====

Art. 2 - Finalità e attività di interesse generale (attività filantropica) =====

1. La Fondazione **non ha scopo di lucro** e persegue, in via esclusiva o principale, **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, operando quale **ente filantropico** ai sensi degli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("CTS"). =====

2. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolge in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. u) CTS, consistente nell'**erogazione gratuita** di denaro, beni o servizi, anche mediante interventi qualificabili come "di investimento" secondo i criteri di cui al presente statuto, a sostegno: =====

a) di **categorie di persone svantaggiate**, anche residenti all'estero, con particolare attenzione a minori, giovani e studenti in condizioni di fragilità economica, sociale o familiare e/o con limitato accesso a percorsi educativi; e/o
b) di **attività di interesse generale** coerenti con le finalità della Fondazione, anche realizzate da enti e organizzazioni senza scopo di lucro, italiane o estere, purché dotate di adeguati requisiti di affidabilità, trasparenza e rendicontazione. =====

3. In particolare, la Fondazione intende promuovere, anche tramite sostegno a partner locali, iniziative di **cooperazione e solidarietà internazionale** finalizzate a: =====

a) **sostegno allo studio e alla formazione**, mediante borse di studio, contributi per tasse scolastiche e universitarie, acquisto di materiale didattico, supporto logistico e ogni altra misura idonea a favorire la continuità e la qualità dei percorsi di istruzione; =====

b) **sviluppo di competenze tecnico-professionali**, con specifico riferimento all'ambito agricolo e agroalimentare, anche attraverso il sostegno a progetti educativi e accademici; =====

c) **empowerment e autonomia economica** di comunità e beneficiari, anche tramite iniziative orientate alla sostenibilità e all'autosufficienza produttiva. =====

4. Nell'ambito delle attività di cui ai commi precedenti, la Fondazione potrà sostenere - anche in modo continuativo - una organizzazione caritativa operante in **Sierra Leone (SBD SOCIAL BUSINESS DEVELOPMENT PO BOX 2 Azzolini Highway MAKENI NORTHERN PROVINCE SIERRA LEONE)**, che promuove il **sostegno negli studi** e percorsi di formazione superiore, anche mediante la realizzazione e gestione di una **università/istituto universitario ad indirizzo agrario**, nonché progetti di sviluppo rurale e sicurezza alimentare, tra cui, a titolo esemplificativo: =====

a) iniziative per rendere autonome comunità locali nella **produzione di uova** tramite allevamento di galline ovaiole e relative infrastrutture; =====

b) iniziative per l'**autonomia nella produzione di mangimi** e nel rafforzamento della filiera agro-zootecnica locale; =====

c) programmi di formazione pratica e assistenza tecnica in ambito agricolo e agroalimentare, finalizzati a migliorare l'accesso a risorse, competenze e opportunità economiche. =====

5. Le attività e gli interventi di cui al presente articolo sono svolti nel rispetto dei principi propri dell'ente filantropico, con **assenza di scopo di lucro**, **assenza di corrispettivo** a carico dei beneficiari finali, **tracciabilità** delle risorse, **rendicontazione** delle iniziative sostenute e **monitoraggio** dell'effettivo impiego delle somme e dei beni erogati secondo criteri stabiliti dall'Organo di Amministrazione, anche mediante appositi regolamenti e/o convenzioni con i soggetti beneficiari. =====

6. Resta ferma la possibilità per la Fondazione di ampliare nel tempo il proprio raggio d'azione, sostenendo progetti analoghi in altri territori e/o con altri partner, purché coerenti con le finalità statutarie, in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione, dello sviluppo agricolo sostenibile, della sicurezza alimentare e dell'autonomia delle comunità beneficiarie. =====

Art. 3 - Attività diverse e raccolta fondi =====

1. La Fondazione può esercitare **attività diverse** da quelle di cui all'art. 2, purché **secondarie e strumentali** rispetto a queste ultime, nei limiti e secondo i criteri di

cui all'art. 6 CTS e relative disposizioni attuative. L'individuazione delle attività diverse è deliberata dall'Organo di Amministrazione e adeguatamente documentata secondo legge. =====

2. La Fondazione può svolgere **attività di raccolta fondi**, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dell'art. 7 CTS e dei principi di **verità, trasparenza e correttezza** nei rapporti con sostenitori e pubblico. =====

TITOLO II - PATRIMONIO, PRINCIPI DI GESTIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE =====

Art. 4 - Risorse e patrimonio =====

1. Le risorse economiche della Fondazione provengono, in via principale, da contributi pubblici e privati, donazioni e liberalità, lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi. =====

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito: =====

- a) dalla dotazione iniziale; =====
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo; =====
- c) da contributi, erogazioni liberali, donazioni, lasciti e attribuzioni; =====
- d) da rendite, proventi e ogni altra entrata comunque denominata. =====

3. Il patrimonio e le risorse sono impiegati esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2. =====

Art. 5 - Principi di gestione del patrimonio, raccolta fondi e destinazione delle risorse (art. 38 CTS) =====

1. In attuazione dell'art. 38, comma 2 CTS, la Fondazione si attiene ai seguenti principi: =====

- a) **Gestione prudente e conservativa** del patrimonio, con criteri di diligenza, prudenza, diversificazione e contenimento del rischio; =====
- b) **Trasparenza e tracciabilità** delle entrate e delle uscite, nonché adeguata documentazione delle deliberazioni; =====
- c) **Coerenza** tra impiego delle risorse e finalità statutarie; =
- d) **Prevenzione dei conflitti di interesse**, con obbligo di astensione degli amministratori e dei controllori in caso di interesse diretto o indiretto; =====
- e) **Destinazione vincolata**: rendite e proventi sono destinati allo svolgimento dell'attività filantropica e/o ad incremento del patrimonio, nel rispetto del divieto di distribuzione di utili. =====

2. La Fondazione può investire il proprio patrimonio (gestione patrimoniale) in strumenti e iniziative coerenti con i principi di cui sopra, privilegiando - ove possibile - criteri di investimento responsabile, fermo restando che ogni risultato economico è destinato alle finalità statutarie. =====

Art. 6 - Modalità di erogazione, criteri di selezione e

"erogazioni di investimento" =====

1. Le erogazioni sono deliberate dall'Organo di Amministrazione, previa istruttoria interna che verifichi: coerenza con le finalità, meritevolezza del progetto/beneficiario, assenza di conflitti di interesse, sostenibilità e modalità di rendicontazione. =====

2. La Fondazione può operare mediante: =====

- erogazioni dirette a persone fisiche rientranti nelle categorie di cui all'art. 2; =====

- erogazioni a favore di enti (ETS, enti pubblici, altri enti senza scopo di lucro) per la realizzazione di attività di interesse generale coerenti con lo statuto; =====

- bandi/avvisi, convenzioni e accordi, con previsione di obblighi di rendicontazione e, ove opportuno, di monitoraggio dei risultati. =====

3. Erogazioni "anche di investimento": ove l'intervento assuma forma di investimento/finanziamento a sostegno delle finalità statutarie, esso è strutturato in modo da preservare la natura filantropica dell'attività, prevedendo di regola l'assenza di remunerazione/corrispettivo e privilegiando forme di restituzione del solo capitale, nonché adeguate garanzie di destinazione alle finalità di cui all'art. 2, in coerenza con la disciplina degli enti filantropici. =====

4. L'Organo di Amministrazione può approvare uno o più **regolamenti** (es. regolamento erogazioni, regolamento investimenti filantropici, regolamento fundraising) per dettagliare criteri, procedure, controlli e rendicontazione, nel rispetto del presente statuto. =====

Art. 7 - Divieto di distribuzione di utili =====

1. Ai sensi dell'art. 8 CTS è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, amministratori, componenti degli organi sociali e a chiunque altro soggetto, nei casi previsti dalla legge. =====

2. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. =====

TITOLO III - ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E TRASPARENZA ==

Art. 8 - Esercizio finanziario e bilancio =====

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. =====

2. L'Organo di Amministrazione predispone e approva il **bilancio di esercizio** nei termini di legge, in conformità all'art. 13 CTS. =====

3. La Fondazione redige, deposita e pubblica il **bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14 CTS**; quando redatto, esso deve contenere anche le informazioni specifiche previste per gli enti filantropici dall'art. 39 CTS, inclusi elenco e importi delle erogazioni deliberate ed effettuate,

con indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche. =====

4. Restano fermi gli obblighi di deposito e pubblicità verso il RUNTS previsti dal CTS e dalla disciplina attuativa.

TITOLO IV - ORGANI DELLA FONDAZIONE =====

Art. 9 - Organi =====

Sono organi della Fondazione: =====

a) l'Organo di Amministrazione (Consiglio di Amministrazione); =====

b) il Presidente; =====

c) l'Organo di Controllo; =====

d) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato nei casi previsti dalla legge. =====

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina e durata =====

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri da **tre a cinque**, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo. =====

2. Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo. Successivamente, i componenti sono nominati dal Consiglio uscente, salvo quanto diversamente previsto dall'atto costitutivo. =====

3. I consiglieri durano in carica **cinque esercizi** e sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione; il sostituto resta in carica fino alla scadenza del Consiglio. =====

4. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati inderogabilmente dalla legge. =====

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio =====

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno **due volte l'anno** e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da **un Consigliere**. =====

2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (PEC/e-mail) inviata almeno **otto giorni** prima; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni. =====

3. È ammessa la riunione mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti e consentire intervento e voto. =====

4. Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che la legge o lo statuto richiedano maggioranze qualificate. =====

Art. 12 - Presidente =====

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi membri.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni e sovrintende al buon

andamento dell'ente. =====

Art. 13 - Organo di Controllo =====

1. Nelle fondazioni del Terzo settore è nominato un Organo di Controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 CTS. =====

2. L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica **cinque esercizi** ed è rieleggibile. =====

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento; esercita altresì il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

4. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c. e i requisiti previsti dal CTS. =====

Art. 14 - Revisione legale dei conti =====

1. Nei casi previsti dall'art. 31 CTS, ovvero su scelta dell'ente, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. =

2. Ove consentito dalla legge, la revisione legale può essere attribuita all'Organo di Controllo purché in possesso dei requisiti richiesti. =====

TITOLO V - MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglimento E DEVOLUZIONE =

Art. 15 - Modifiche statutarie =====

Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno **due terzi** dei consiglieri in carica e sono depositate al RUNTS nei termini e modi di legge. =====

Art. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio =====

1. Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno **due terzi** dei consiglieri in carica, per le cause previste dalla legge o quando lo scopo sia raggiunto o divenuto impossibile. =====

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente**, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, **ad altri enti del Terzo settore**, secondo le disposizioni del Consiglio; ai sensi dell'art. 9 CTS. =====

3. Il Consiglio nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi, se spettanti. =====

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE =====

Art. 17 - Rinvio =====

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del CTS e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione. =====

Art. 18 - Clausola transitoria "ex ONLUS" =====

Qualora la Fondazione provenga da un assetto ONLUS o da altra qualificazione previgente, l'ente opera in conformità

al CTS e adegua la propria organizzazione e gestione agli obblighi connessi all'iscrizione e alla permanenza nel RUNTS; le eventuali disposizioni interne incompatibili con il presente statuto si intendono superate dalla disciplina qui adottata. =====

Firmato: =====

ZANCHI CHIARA =====

FRANCESCO LACCHI Notaio =====

**La presente copia xerografica é conforme
all'originale firmato come per legge e si
rilascia per gli usi consentiti.**

Dal mio studio,

copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti. File Firmato Digitalmente dal Notaio Francesco Lacchi. San Giuliano Milanese, il giorno 27 marzo 2026.